

FEBBRAIO 2021

CORSO DI FORMAZIONE BASE IN INGEGNERIA FORENSE



**GLI ASPETTI PROCEDURALI
NELLE CONSULENZE D'UFFICIO
IN CAMPO PENALE**

ing. Paolo Tabacco

GdL Giurisdizionale CNI

**COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

- PARTE I : LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA
NEL PROCESSO PENALE**
- PARTE II : LA RESPONSABILITA' DEL PERITO E DEL CT
NEL PROCESSO PENALE**
- APPENDICE**
- SLALOM «PARALLELO»**

PARTE PRIMA

(1) PREMESSA

- ❑ L’attuale processo penale italiano scaturisce dalla introduzione, col DPR 22.9.1988 n.447 in vigore dal 24.10.1989, del nuovo Codice di procedura penale (Codice Vassalli) in modifica del codice Rocco già vigente col RD n.1398 del 19.10.1930.
- ❑ Nel nuovo processo, adeguato alle convenzioni internazionali, il PM (Pubblico Ministero) assume sostanzialmente la forma di “**parte**” (essendo “**l’imputato**” e la “**parte civile**” le altre parti in causa) e ad esse – non più al Giudice – viene demandato l’onere delle indagini.
- ❑ Con la modifica, nel 1999, dell’art.111 della Costituzione è stato introdotto il “**giusto processo**” il cui scopo è stato quello di garantire l’equità del processo cristallizzando così, nella carta fondamentale, il passaggio da un modello di tipo “inquisitorio” ad uno di tipo “accusatorio” già avvenuto nel 1989.
- ❑ Quest’ultimo, in buona sostanza, statuisce per l’imputato il “**diritto di difendersi provando**” e tende a marginalizzare i poteri istruttori del Giudice, demandando alle parti la ricerca e la formazione delle prove che si manifestano, nello specifico, nella fase dibattimentale del processo col contraddittorio tra esse.

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

(2) IL PROCESSO PENALE

□ L’articolazione del processo penale viene oggi distinta nelle seguenti fasi di giudizio:

-**Primo grado** **—————→** Indagini preliminari (PM – GIP)

Udienza preliminare (GUP)

Dibattimento (Giudice)

-**Secondo grado** (Appello)

-**Cassazione** (Giudizio di legittimità).

□ Il PM, l’imputato o la persona offesa dal reato (parte civile) possono nominare il **Consulente Tecnico (CT)** che risulta essere, quindi, un consulente di parte. (**art. 359 e art.225 cpp - art. 73 disp.att.cpp.**).

□ Il Giudice (quindi nella fase dibattimentale, **art.508 cpp**) o talvolta il GIP/GUP (in casi eccezionali p.e. **art.392 e segg.cpp**), nominano il **Perito** (o il collegio peritale) (**art.221 cpp – art.67 disp.att.cpp**).

□ **La regolamentazione della perizia nel procedimento penale è compresa tra l’art.220 e l’art.232 nonché l’art. 508 cpp mentre la consulenza tecnica è introdotta dall’art.233 cpp.**

(3) LA CONSULENZA TECNICA ENDOPERITALE ED EXTRAPERITALE

- ❑ Atteso quindi che la Consulenza Tecnica è sempre un **mezzo di prova**, essa si definisce **“endoperitale”** allorché, nel caso sia stata disposta dal Giudice perizia (**art.220 e segg. cpp**), le parti (ivi compreso, evidentemente, il PM) nominano (**art.225 e segg. cpp**) un Consulente Tecnico (o più d’uno e comunque, per ciascuna parte, in numero non superiore a due ovvero non superiore al numero dei Periti che sono nominati).
- ❑ La nomina è preclusa al CT che si trova nelle condizioni di cui all’**art.222 co.1 lett. a), b), c), d) cpp**. Il CT del PM dev’essere scelto tra gli iscritti all’albo dei Periti presso il Tribunale (**art.73 disp. att. cpp**) ma la sua mancata iscrizione in quest’albo non comporta sanzione o nullità dell’elaborato peritale.
- ❑ Il CT nominato dal PM, così come il Perito nominato dal Giudice, non può rifiutare l’incarico (salvo gravi e comprovati motivi).
- ❑ Le parti private non abbienti possono, ai sensi del gratuito patrocinio (**art.74 e segg. DPR n.115/2002**), farsi assistere da un CT a spese dello Stato e valgono, per il caso, le norme di cui all’art.102 DPR n.115/02.
- ❑ ...

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ La procedura per lo svolgimento del mandato peritale comporta che all’atto dell’incarico il Perito indichi il luogo, il giorno e l’ora d’inizio delle operazioni peritali (**art.229 co.1 cpp**) e, per il prosieguo delle stesse, ricordi l’indispensabilità del principio del “**contraddittorio**” la cui violazione comporta la nullità della perizia talché è necessario che comunichi, alle parti presenti, la data, l’ora ed il luogo di prosieguo delle operazioni.
- ❑ Il Perito può – previa autorizzazione del Giudice (**art.228 co.2 cpp**) – avvalersi di altri tecnici specializzati mentre tale autorizzazione non è necessaria per i collaboratori delegati ad adempimenti materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
- ❑ Per le competenze (onorario e spese) del Perito, il Giudice provvede (**art.232 cpp**) ai sensi dell’**art.83 DPR n.115/2002**.
- ❑ All’atto del conferimento dell’incarico al Perito da parte del Giudice i CT delle parti (**art.230 cpp**) possono parteciparvi ed interloquire col Giudice anche in ordine al mandato conferitogli ed altresì possono, in sede di sopralluogo, formulare specifiche osservazioni e/o richieste a quest’ultimo.
- ❑ Essi, se nominati dopo l’ultimazione delle operazioni peritali, possono richiedere al Giudice di essere autorizzati ad esaminare i luoghi, le persone e/o le cose già oggetto di perizia...

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ La CT si definisce invece “**extraperitale**” quando, nel caso non sia stata disposta dal Giudice perizia, (art.233 cpp) le parti si avvalgono di esperti ovvero soggetti dotati delle necessarie: “.....*specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.*” (**art.220 co.1 cpp**).E’ questo il caso del “Consulente Tecnico del difensore”.
- ❑ Questi possono svolgere investigazioni difensive e possono richiedere l’autorizzazione a prendere visione dei materiali posti in sequestro giudiziale.
- ❑ Va da sé che nel caso il CT sia stato nominato dalla parte prima della disposizione di perizia, gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.230 cpp già citati in precedenza.

(4) IL CT NELLE INDAGINI PRELIMINARI : IL CT DEL PM

- Nella fase delle indagini preliminari (prima fase del giudizio) il tecnico ovvero la persona dotata di specifiche competenze tecniche, svolge il ruolo di **CT del PM** e procede agli:
 - **Accertamenti tecnici ripetibili (art. 359 cpp)** i cui risultati (elaborato peritale) vengono compresi tra gli atti d’indagine e successivamente inseriti nel fascicolo del PM per il dibattimento. Sono demandati al CT due tipi di attività: rilievi ed accertamenti. I primi sono quelli relativi alla ricerca ed acquisizione dei dati connessi al reato per cui si indaga mentre i secondi consistono nella rielaborazione critico/analitica dei dati acquisiti.
 - **Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 cpp)** sono quelli che riguardano persone, luoghi e cose passibili di modificazione ai quali hanno diritto di partecipare i difensori ed i loro CT nominati ed i cui risultati vengono inseriti nel fascicolo del PM per il dibattimento. Se prima del conferimento dell’incarico peritale la persona sottoposta ad indagini formula riserva di promuovere **“incidente probatorio” (art. 360 co.4 cpp – art.392 cpp)** il PM non procede all’accertamento tecnico salvo che questo, se differito, non può più essere compiuto. Se il PM nonostante la riserva e senza le condizioni ostative di cui in precedenza dispone ugualmente l’accertamento tecnico, i risultati non potranno essere utilizzati nella fase dibattimentale. [Gli accertamenti tecnici non ripetibili si effettuano in caso di morte di persona sospettata di reato (**art.116 disp. att.cpp**) ovvero nei casi in cui l’accertamento determina modifica dei luoghi, delle cose o delle persone talché l’atto non è più ripetibile, **art.117 disp.att.cpp**).]

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ [Quindi, in estrema sintesi, la differenza tra CT ex art.359 cpp e CT ex art.360 cpp consiste nel fatto che alla seconda può assistere il difensore ed il CT di parte essendo obbligo del PM di preavvisare dell’adempimento le parti stesse].
- ❑ Mentre invece il **CT dell’imputato o della parte civile** (anche detto **il CT del difensore**) procede (ex **artt. 327 bis cpp e 391 bis e segg. cpp**) agli : **Accertamenti tecnici non ripetibili del difensore (art. 391 decies co.3 cpp)** per i quali valgono le norme di cui all’art.360 cpp e dei quali deve informare il PM ed i cui risultati vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

<>

- ❑ La relazione scritta del Consulente Tecnico viene acquisita al fascicolo del dibattimento sia a seguito del suo esame orale che mediante il deposito di memoria scritta della parte con allegata la relazione tecnica (**artt.233 co.1 e 121 co.1 cpp**).
- ❑ La relazione scritta del Perito viene acquisita solo dopo l’esame orale dello stesso (**art.511 co.3 cpp**).

Occorre infine ricordare che possono essere conferiti incarichi peritali anche nelle seguenti circostanze:

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

(A) Nel caso di **Incidente probatorio** (art.360 ,4°co. cpp) :

- (1) : Perizia urgente:** allorché lo stato delle cose (o dei luoghi) può essere modificato;
- (2) : Perizia complessa:** allorché si tratta di accertamenti che **certamente** richiedono tempi di realizzazione maggiori dell’ordinario ovvero c’è una esigenza processuale talché sarebbe poi necessario procrastinare il dibattimento.

(B) Nel caso di **Giudizio abbreviato** (art.438 cpp – art.1 bis ex art.1 lett.a) L.12.4.2019 n.33) :

- (1) : Incondizionato:** al pari della CT nelle indagini preliminari.
- (2) : Condizionato:** allo stato degli atti.

(C) Nell’indagine Preliminare il GIP può chiedere al PM di procedere a :

- (1) : Integrazione investigativa** (art.421 bis cpp)
- (2) : Integrazione probatoria** (art.422 cpp) decisiva per il proscioglimento

(5) FORMA E SCHEMA DELLA PERIZIA PENALE

- ❑ **L’art.67 co.2 disp.att.CP** chiarisce che l’albo dei periti deve ricomprendere specialisti in: *“.....ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale.....”* ma, in realtà, varie sono le aree d’indagine nel campo penale.
- ❑ Quelle più frequenti sono:
 - Lavori pubblici
 - Urbanistica
 - Edilizia
 - Attività industriali
 - Ambiente
 - Incidentistica stradale
 - Sicurezza ed incidenti sul lavoro
 - Informatica
- ❑ Premesso che l’elaborato peritale dev’essere caratterizzato da forma piana e redatto con la massima chiarezza, è buona norma che siano usati termini universalmente intellegibili che consentano a lettori **NON TECNICI** di comprendere senza difficoltà i presupposti tecnici che portano alle conclusioni, evitando **ASSOLUTAMENTE** inconferenti riferimenti giuridici che esulano dalla competenza del Perito/CT...

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ Lo schema-tipo utile per la redazione dell’elaborato peritale standard può essere il seguente :

Premessa : Breve sintesi dell’evento per cui si è investiti dell’incarico

- a) - Indicazione di tempo,di luogo ed oggetto del mandato**
- b) – Descrizione delle attività svolte**
- c) – Riferimenti normativi e tecnico-scientifici**
- d) – Discussione del “caso” ed illustrazione-motivazione delle conclusioni cui si è pervenuti**
- e) – Risposte ai quesiti posti.**

(6) L’AUSILIARIO DI PG

- ❑ La Polizia Giudiziaria, a seguito di delega del PM o per sua autonoma iniziativa, può avvalersi (**art. 348 cpp**) di persone aventi “*specifiche competenze tecniche*” che non possono rifiutarsi di prestare la propria opera.
- ❑ La PG può effettuare solo accertamenti urgenti senza modificare gli elementi di prova, in caso contrario sarà il PM a procedere con accertamento tecnico non ripetibile (**art. 360 cpp**).
- ❑ Se vi è pericolo di modifica dello stato dei luoghi ed il PM non interviene (o non può ancora intervenire) la PG (**art.354 co.2 cpp**) compie i necessari accertamenti e rilievi ed i verbali degli atti non ripetibili verranno inseriti nel fascicolo del dibattimento.
- ❑ Il tecnico di cui si avvale la PG (**Ausiliario di PG**) interviene unitamente ad essa svolgendo gli atti con funzione di aiuto materiale mentre il CT del PM svolge la sua attività autonomamente per mandato del PM e solo a quest’ultimo deve riferire dei risultati cui perviene.

(7) CONSULENZA TECNICA NELL’UDIENZA PRELIMINARE

- ❑ Nella fase della udienza preliminare il PM ed il difensore dell’imputato espongono le loro ragioni davanti al Giudice (**GIP, Giudice dell’Indagine Preliminare/GUP, Giudice dell’Udienza Preliminare**).
- ❑ Qualora il GIP/GUP ritenesse necessaria una perizia espone le sue ragioni alle parti che possono, comunque, chiedere una consulenza tecnica extra-peritale.
- ❑ Questa verrà, previo deposito in forma scritta, discussa oralmente dal Perito incaricato e l’esame e/o le domande possono essergli formulate solo dal GIP/GUP o dalle parti sempre per il tramite di quest’ultimo. **(art.422 cpp)**
- ❑ Nel caso il GIP/GUP procedesse al rinvio a giudizio dell’imputato, la relazione peritale scritta e depositata entra a far parte del fascicolo del dibattimento.

(8) IL DIBATTIMENTO

- ❑ A rigore di logica il Perito (**art.227 co.1 cpp**) dovrebbe fornire al Giudice che lo ha nominato risposta immediata (orale) al quesito formulatogli. Naturalmente – e comunemente così avviene – ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 5 del medesimo articolo al Perito viene concesso un termine temporale per redigere la relazione scritta (max 90 gg. con proroga in casi eccezionali).
- ❑ All’udienza dibattimentale successiva alla nomina ed al deposito della relazione il Perito verrà ascoltato.
- ❑ Il Giudice lo interroga per primo e dopo di lui egli sarà interrogato dalle parti nell’ordine previsto dall’**art.493 cpp** (PM, parte civile, imputato).

Dopo l’audizione del Perito si passa all’interrogatorio del CT del PM.

Tre sono le fasi dell’interrogatorio:

- (1) Esame** : è condotto dalla parte che ha richiesto la deposizione (in genere il PM) e non sono ammesse domande “suggestive” (cioè quelle in cui viene suggerita la risposta) ;

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

(2) Controesame : è condotto dalla parte che ha interesse opposto alla prima (in genere l’avv. difensore dell’imputato e/o parti civili) e sono ammesse le domande suggestive;

(3) Riesame : è condotto dal primo per chiarire eventuali emergenze del controesame.

- Dopo di lui si procede all’esame del (dei) Consulente(i) Tecnico(i) [se richiesto dalla(e) parte(i)]. In questo caso dà inizio all’interrogatorio la parte che lo ha nominato proseguendo poi secondo l’ordine inverso di cui in precedenza (ovvero concluso dal PM e dal Giudice con quest’ultimo che può, evidentemente, intervenire in qualsiasi momento).

Ultimato l’esame orale – **che rappresenta, è inutile dirlo, l’esame di maturità del Perito e/o del CT** – nel quale è comunque consentita, previa l’autorizzazione del Giudice la lettura della propria relazione (**art. 501 cpp**) tutte le relazioni scritte prodotte dai tecnici vengono acquisite agli atti (**art.511 co.3 cpp**).

Allorché nel corso del dibattimento emergono sostanziali diversità tra le tesi formulate dal CT del PM ed il CT del difensore, il Giudice ai sensi degli **artt.211 e 212 cpp** procede al confronto in aula tra i tecnici (Esame Incrociato o “Cross Examination” con terminologia anglosassone).

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

Apparirà così – in maniera eclatante – la sostanziale differenza tra il CT del PM ed il CT del difensore: il primo, contrariamente al secondo è decisamente sbilanciato verso la funzione pubblica (ai sensi e per gli effetti dell’art.358 cpp : Attività del PM).

A dimostrare questa sostanziale “predilezione” verso il CT del PM, la cui relazione **(che si ricorda è sconosciuta al Giudice sino alla sua emersione nella fase dibattimentale)** è opportuno ricordare la recentissima sentenza (Cassazione penale Sezione III 18.2/29.5.2020 n. 16458) che ne statuisce la sostanziale priorità rispetto alle relazioni dei CT di parte. [**Inutilità, per il Giudice, di nominare un Perito – ex artt.224 e 508 cpp- allorché il CT di parte non è riuscito ad intaccare nella fase dibattimentale le conclusioni della relazione prodotta dal CT del PM**].

Per concludere – sottolineando ancora una volta l’importanza della esposizione del suo elaborato in fase dibattimentale rispetto alla relazione scritta – il CT del PM (ma, invero qualunque tecnico) è bene che si attenga, proprio nel dibattimento, a queste semplici ma fondamentali regole:

- (a) Chiarezza e linguaggio piano e scorrevole**
- (b) Esemplificazione verbale della propria cultura scientifica**
- (c) Capacità di persuasione**
- (d) Capacità di affrontare i dubbi e/o le questioni emergenti (mai boriosi – mai trincerarsi nelle affermazioni assolute delle proprie tesi – mai aggressivi).**

(9) LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

- ❑ E’ argomento decisamente “scabroso”.
- ❑ Evidentemente sono escluse dall’analisi le competenze del CT nominato dalle parti civili o dall’imputato mentre per il Perito nominato dal Giudice si è già detto al punto **(3.7)** che precede.
- ❑ Per il CT nominato dal PM valgono le norme di cui al **DPR n.115/02** del 30.5.2002 (**artt.49.....56**) che fanno riferimento alle Tabelle allegate al DM 30.5.2002 (GU n.182 del 5.8.2002 – a tutt’oggi mai aggiornate) che mantengono in vita l’art.4 del DPR n.319/1980 (onorari a tempo = vacanze) e nelle quali è – spesso - veramente difficile trovare voci che possano essere d’aiuto a stabilire un “equo compenso” per le indagini effettuate.
- ❑ In genere, purtroppo, non essendovi spesso voci tabellari che possano inquadrare la prestazione professionale del tecnico incaricato, i magistrati penali prediligono il compenso a vacanza per il quale applicano rigidamente il mai abrogato art.455 del Regio Decreto 23.5.1924 n.827 : *“ Il magistrato è tenuto, sotto sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.”*

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ Il termine concesso dal Giudice o dal PM per l’espletamento dell’incarico (**art. 227 cpp**) non può superare i 90 gg. ma sono ammesse proroghe (motivate e da richiedere formalmente prima della scadenza del termine concesso) che non possono essere maggiori di 30 gg. per volta e che comunque non possono consentire il superamento del termine massimo complessivo di 180 gg. per l’espletamento dell’incarico (salvo, evidentemente casi di eccezionale importanza – v.ad es. Ponte Morandi) .
- ❑ Nel caso di incarico del PM, questi esprime il suo parere sulla richiesta del CT di liquidazione delle competenze al Procuratore (o al suo delegato) che materialmente vi provvede con decreto motivato, generalmente dopo lungo tempo dalla richiesta.
- ❑ E’ possibile fare opposizione alla liquidazione entro 30 gg. davanti al capo dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto, alla stregua dell’**art.702 quater cpc (Sentenza Corte Costituzionale n.106 del 12.5.2016)**.
- ❑ Naturalmente una tale pratica viene considerata decisamente inopportuna e sconsigliabile perché – **purtroppo** - i suoi esiti sono raramente coronati da successo!

P A R T E S E C O N D A

LE RESPONSABILITA’ DEL PERITO E DEL CT NEL PROCESSO PENALE

(1) PREMESSA

- ❑ Il Perito all’atto del conferimento dell’incarico (**art.226 cpp**) oltre a declinare le sue generalità effettua la “Dichiarazione di responsabilità” (giuramento) talché è conscio che per l’espletamento del suo incarico assume responsabilità penale, civile e disciplinare.
- ❑ La “**responsabilità disciplinare**” si configura allorché egli non si presenta alla convocazione del PM/Giudice, ovvero non dichiara la sua incapacità o incompatibilità (**artt. 222 e 223 cpp**) o nell’adempimento del suo mandato non mantenga il segreto (**anche reato p. e p. dall’art.326 CP**) o non faccia conoscere al Giudice la verità. In tal caso il procedimento disciplinare, attivato dal Giudice, viene instaurato dal Comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal rappresentante dell’Ordine degli avvocati e dal rappresentante dell’Ordine degli ingegneri (**artt.67/73 disp. att.cpp**), e segue un suo iter per il quale egli viene sentito e, nel caso venga irrogata una sanzione, questa può essere:
 - L’avvertimento.
 - La sospensione dall’albo per un periodo non superiore ad un anno.
 - La cancellazione (**artt.68,70,71 disp.att.cpp**).

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ Il Perito può essere sostituito dal Giudice (**art.231 cpp**) se non fornisce il suo parere nei termini concessi o adempie negligenemente al mandato conferitogli.
- ❑ Per **“responsabilità penale”** s’intende quella che si occupa di azioni o omissioni che vengono previste dal Codice Penale come reato ovvero come delitto o contravvenzione e, com’è noto, **l’art.47 co.1 della Costituzione** recita: *“La responsabilità penale è personale”* ovvero per la commissione di un reato, di un delitto o di una contravvenzione è responsabile solo colui che ha commesso il fatto (illecito penale).
- ❑ E’ altresì certamente noto che nel campo penale, ai sensi e per gli effetti dell’**art.357 co.1 CP**, il Perito o il Consulente Tecnico assume la funzione di *“pubblico ufficiale”* in quanto esercita: *“.....una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.”*
- ❑ Da ciò ne scende la ovvia conseguenza che il reato, il delitto o la contravvenzione commessi dal Perito/CT nell’esercizio delle sue funzioni sono commessi da un pubblico ufficiale.

(2) FATTISPECIE DI REATO

- ❑ La funzione di pubblico ufficiale comporta, ovviamente, il rischio di commissione di un certo numero di reati e, di seguito vengono riportati quelli più comuni previsti e puniti dal Codice Penale :
- ❑ **art.314** : Peculato (appropriazione di denaro o di cosa altrui)
- ❑ **art.317** : Concussione (costringere taluno a dare e/o promettere denaro o altro)
- ❑ **artt.318-319-319 ter** : Corruzione
- ❑ **art.322** : Istigazione alla corruzione
- ❑ **art.323** : Abuso d’ufficio
- ❑ **art.326** : Rivelazione di atti d’ufficio

Il Perito/CT è obbligato al segreto (art.329 cpp)
- ❑ **art.328** : Omissione d’atti d’ufficio
- ❑ **art.361** : Omissione di denuncia di reato da parte del p.u...

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

❑ **art.366** : Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Il Perito/CT ha l’obbligo di assumere l’incarico ogniqualvolta l’AG glielo conferisce. Il rifiuto senza adeguata giustificazione ovvero l’esenzione fraudolenta dall’obbligo di assunzione dell’incarico sono reati.

❑ **art.373** : Falsa perizia

Il Perito/CT commette reato allorché dà pareri mendaci o afferma fatti non conformi al vero.

art.374 : Frode processuale (mutazione artificiosa dei luoghi/cose in corso di perizia)

art.374 bis : False dichiarazioni o attestazioni

art.377 : Intralcio alla giustizia

❑ **art.380** : Consulenza infedele (il CT che arreca nocumento alla parte che lo ha nominato)

❑ **art.381** : Altre infedeltà del CT (il CT che presta la sua opera a parti avverse tra loro)

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

art.382 : Millantato credito

art.476 : Falso materiale del p.u. in atto pubblico

art.479 : Falso ideologico del p.u. in atto pubblico.

Non è il caso di riferire – perché ben s’intuisce – che tutti i reati succitati comportano pesanti, a volte pesantissime, pene carcerarie con conseguente inibizione dall’esercizio della professione (fino alla cancellazione dall’albo professionale).

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ Statisticamente è stato riscontrato che il reato nel quale il Perito/CT incorre più facilmente (in genere per leggerezza) è la violazione del segreto d’ufficio (**art.326 CP – art.329 cpp**) che termina con l’ultimazione del dibattimento/indagini preliminari.
- ❑ Ancora, in ordine di frequenza statistica, ha una sua valenza il falso in perizia (**art.373 CP per il Perito e artt.380 e 381 CP per il CT**).
- ❑ Esso può riguardare sia l’affermazione di fatti che l’espressione di pareri: sul primo aspetto non ci sono problemi di interpretazione mentre per il secondo è necessario accertare se il parere sbagliato è stato reso inconsapevolmente o volontariamente. Si tratta evidentemente di reati puniti a titolo di dolo. Infatti si esclude la responsabilità del Perito nel caso egli coscientemente si allinei su opinioni scientifiche che non condivide purché queste siano tecnicamente sostenibili. Egli pertanto non sarà responsabile tanto per il parere errato quanto per l’affermazione di fatti non veri.
- ❑ Anche per il CT le violazioni degli artt.380 e 381 CP sono delitti puniti a titolo di dolo.

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ La colpa, anche grave, potrà comportare solo responsabilità civile ex **art.64 cpc** (manca nel Codice di Procedura Penale una disposizione analoga) che rimanda all’**art.35 CP** (sospensione dalla professione) ed all’**art.2043 CC** (risarcimento per fatto illecito).
- ❑ È il caso – per concludere – di ricordare che ai sensi dell’**art.64 cpc** vengono considerate colpe gravi:
 - Lo smarrimento di documentazione originale;
 - La perdita e/o distruzione di documenti affidatigli;
 - L’omissione di esecuzione di accertamenti irripetibili;
 - Il mancato avviso alle parti, quando dovuto;
 - La redazione di perizia/consulenza tecnica non idonea ed incompleta che provoca la sua rinnovazione;
 - L’assunzione di incarico pur non avendo una specifica conoscenza del settore oggetto della perizia/consulenza tecnica e pertanto con redazione di un elaborato viziato da errori.

(3) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- ❑ Particolare è – nel processo penale – il rapporto che si stabilisce tra il PM/Giudice ed il suo CT/Perito proprio in virtù dell’iter spazio-temporale nel quale si configura l’accertamento che viene demandato dal primo al secondo.
- ❑ Occorre invero mettere in rilievo come, e più che nel processo civile, il rapporto che intercorre tra il Giudice/PM ed il Perito/CT sia caratterizzato oltre che dalla necessaria e comprovata competenza professionale del tecnico incaricato, da un indispensabile ed incondizionato rapporto di fiducia interpersonale.
- ❑ Tanto premesso uno dei pericoli della fase preliminare delle indagini (PM/CT), consiste nella commistione di ruoli tra il Consulente Tecnico e l’ufficio di Polizia Giudiziaria che non ha ragion d’essere. Infatti il primo deve compiere accertamenti all’esito dei quali deve esprimere valutazioni tecnico-scientifiche mentre il secondo deve eseguire indagini su tracce e cose che possono essere variabili nel tempo senza esprimere mai valutazioni tecnico-scientifiche.

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

- ❑ Accade, talvolta, che il giovane CT incaricato di compiere accertamenti tecnici – con pericolosa ed inconferente “invasione di campo” - si trasformi in PM o in ufficiale di PG perché invece di fornire una valutazione critica squisitamente tecnica si lascia andare a suggerimenti di natura giuridica indicando le norme che devono essere – a suo parere – applicate al caso trattato.
- ❑ E non è questo il suo compito.
- ❑ Infine appare del tutto evidente che è auspicabile che il giovane tecnico che si avvicina a tale interessantissimo campo giudiziario assuma un comportamento deontologicamente ed eticamente corretto dopo avere, preliminarmente, preso coscienza/conoscenza dei propri limiti al fine di evitare la pubblica emersione di quelle lacune che sono tipiche dell’assenza dei requisiti culturali e metodologici necessari per operare in questa “specifica” disciplina.

(ing. Paolo Tabacco)

“APPENDICE”

VADEMECUM PER CT E PERITI PREMESSA

- ❑ Il giudice civile nomina il **CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU)**
- ❑ Il giudice penale nomina il **PERITO**
- ❑ Il PM nomina il **CT DEL PM (Consulente di Parte, CTP)**

“APPENDICE”

CAMPO PENALE

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

- ❑ **Artt.67.....73** : Albo dei periti, formazione, requisiti, sanzioni.....

CODICE DI PROCEDURA PENALE (CPP)

Aggiornato al 24.2.2020

PM (Esercita l’azione penale) : Nomina il suo CT (**Art.73** Disp. att. CP)

Art.359 : Non può rifiutare

Art.360 : Accertamenti tecnici non ripetibili

Art.391 bis : Investigazioni difensive

GIP (Giudice per l’indagine preliminare.Garanzia dell’indagato)

GUP (Giudice dell’udienza preliminare.Decide sulle richieste del PM)

Art.200 : Obbligo del CT al segreto

Art.220 : Oggetto di perizia

“APPENDICE”

INCIDENTE PROBATORIO

Art.221 : Nomina del perito

Art.222 : Incapacità e incompatibilità

Art.223 : Astensione e ricusazione

Art.224 : Provvedimenti

PROCESSO-DIBATTIMENTO

Art.225 : Nomina CTP

Art.226 : Conferimento dell'incarico

Art.227 : Rel. peritale max 90 gg. con proroghe

MONOCRATICO

Art.228 : Attività del perito

COLLEGIALE

Art.229 : Operazioni peritali

Art.230 : Attività del CTP

Art.231 : Sostituzione perito : casi

Art.232 : Liquidazione compensi perito

Art.233 : CT fuori di perizia

Artt.501,502.....511 : Esame periti e CT



“APPENDICE”

□ LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE :

Legge 8.6.1980 n.319 (solo l’Art.4) – DM Giustizia 30.5.2002 - DPR 30.5.2002 n.115 (artt.49.....56) : TUSG coordinato con D. Lgs 4.3.2014 n.32 e DM Giustizia 10.3.2014 n.55.


“APPENDICE”

“SLALOM PARALLELO”

PERCORSI DELLE CONSULENZE
D’UFFICIO IN CAMPO CIVILE E PENALE

DIFFERENZE ED ELEMENTI DI COMUNITA’ TRA LA CONSULENZA
TECNICA IN CAMPO CIVILE E PENALE

“SLALOM PARALLELO”



“SLALOM PARALLELO”



“SLALOM PARALLELO”



“SLALOM PARALLELO”



(III FASE)

CAMPO PENALE



RINVIO A GIUDIZIO



PROCESSO-DIBATTIMENTO



GIUDICE o COLLEGIO

NOMINA PERITO

(art.221 cpp – art.67 disp. att. cpp)



CONVOCAZIONE PERITO

UDIENZA GIURAMENTO

E MANDATO PERITALE



“SLALOM PARALLELO”



(III FASE)

CAMPO PENALE



INIZIO OPERAZIONI PERITALI
IN CONTRADDITTORIO
(art.229 co.1 – art.360 cpp)



DEPOSITO ELABORATO
E RELAZIONE ORALE
IN DIBATTIMENTO
DEL CT E DEL PERITO
(art.501,502.....511 co.3 cpp)



SENTENZA

“GLI ASPETTI PROCEDURALI NELLE CONSULENZE D’UFFICIO IN CAMPO PENALE”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ing. Paolo Tabacco

Edizione 2021

TRAPANI, Febbraio 2021



**COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO**